



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione n. 26 del 29/12/2023
del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI VOLTI A GARANTIRE LA COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA E GEOTECNICA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE IN AREA A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E DA FRANA DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI BACINO.

INDICE

1	FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2	RELAZIONE ASSEVERATA.....	2
2.1	<i>Aree caratterizzate da pericolosità da frana:</i>	<i>2</i>
2.2	<i>Aree caratterizzate da pericolosità idraulica:</i>	<i>4</i>
3	COMPETENZA	9
4	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AVVIO DELL'ENDOPROCEDIMENTO DI COMPETENZA DI ADIS	10
4.1	<i>PROCEDIMENTI CHE NON COMPORTANO L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE</i>	<i>10</i>
4.2	<i>PROCEDIMENTI CHE COMPORTANO L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE</i>	<i>12</i>
5	PROCEDIMENTO.....	14
5.1	<i>ISTRUTTORIA: COMPLETEZZA, AMMISSIBILITA' E INTEGRAZIONI DOCUMENTALI (eventuali)</i>	<i>15</i>
5.2	<i>APPROVAZIONE O RIGETTO DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA'</i>	<i>16</i>
6	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE DI SERVIZI	16



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione n. 26 del 29/12/2023
del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

1 FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida sono finalizzate a disciplinare le modalità di gestione dei procedimenti volti a garantire la compatibilità idraulica e geologica e geotecnica degli interventi da realizzare in area a pericolosità idraulica e da frana di competenza dell'Autorità di Bacino ai sensi della L.R. n. 33/2014.

2 RELAZIONE ASSEVERATA

Vengono di seguito elencati gli interventi soggetti a Relazione Asseverata attualmente disciplinati dalle NA del PAI, con l'avvertenza che il richiamo alle stesse è da intendersi in modo dinamico e che conseguentemente, le presenti Linee Guida si intendono modificate o integrate in relazione ad eventuali aggiornamenti delle NA del PAI.

2.1 Aree caratterizzate da pericolosità da frana:

- a) le opere anche temporanee e gli interventi di manutenzione dei versanti e di manutenzione idraulico-forestali e idraulico-agrari per la riduzione o l'eliminazione dei pericoli e dei rischi da frana nelle aree di innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto (art.31 comma 1, lett b), NA PAI);
- b) le opere di riqualificazione ambientale, miglioramento del patrimonio forestale, conservazione delle colture agrarie tradizionali, rinaturalizzazione delle aree inutilizzate (art.31 comma 1, lett c), NA PAI);
- c) le ricostituzioni boschive e la semina di prati suscettibili di abbassare le soglie di pericolosità o di rischio (art.31 comma 1, lett d), NA PAI);
- d) il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilità dei versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti subverticali (art.31 comma 1, lett e) NA PAI);
- e) gli interventi di manutenzione straordinaria che determinano frazionamenti o accorpamenti delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e anche con mutamento di destinazione d'uso, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi alla superficie abitabile, alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne di prevalente utilizzo (art. 31, comma 2, lett d1), NA PAI);
- f) gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie abitabile delle singole unità immobiliari a destinazione residenziale, anche con modifiche ai prospetti, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione n. 26 del 29/12/2023
del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

negli edifici, con valutazione degli elementi relativi alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne di prevalente utilizzo. Sono esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione (art. 31, comma 2, lett d2), NA PAI);

- g) i mutamenti di destinazione d'uso secondo la disciplina di cui all'art. 11 della LR 11 ottobre 1985, n. 23 e s.m.i. e della direttiva di cui all'articolo 43 della LR n. 11 del 2017, compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi al non aumento della superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975), alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne; per le unità immobiliari aventi destinazioni d'uso diverse da quella residenziale, è sempre escluso il mutamento di destinazione d'uso in residenziale o turistico-ricettiva (art. 31, comma 2, lett h), NA PAI);
- h) la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che, con apposita relazione del tecnico incaricato, si dimostri che si tratta di interventi a servizio di singoli edifici residenziali, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione e che le opere non modificano significativamente la situazione ante intervento (art. 31, comma 2, lett l), NA PAI);
- i) le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a verde, a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato si dimostri che le opere non modificano significativamente la situazione ante intervento (art. 31, comma 2, lett m), NA PAI);
- j) gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili o non delocalizzabili, a condizione che non esistano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani di protezione civile, e che ove necessario siano realizzate preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei rischi specifici, per nuove reti urbane ed extraurbane riferibili a servizi pubblici essenziali, consentite a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che per la loro realizzazione sono previsti scavi da effettuare esclusivamente lungo strade esistenti e per una profondità di scavo limitata (art. 31, comma 3, lett i), NA PAI);
- k) nuove linee aeree riferibili a servizi pubblici essenziali a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che i sistemi sostegno-fondazione risultino adeguatamente dimensionati e verificati rispetto a tutte le possibili azioni che possano comprometterne la loro stabilità e che gli scavi e le opere per il loro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione n. 26 del 29/12/2023
del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

posizionamento non determinino peggioramento del dissesto ante intervento (art. 31, comma 3, lett i), NA PAI).

2.2 Aree caratterizzate da pericolosità idraulica:

- aa) in alternativa a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art.27 delle NA del PAI, il valore del franco idraulico può essere assunto pari a 1,00 m. nel caso di opere di difesa longitudinale, qualora la velocità media della corrente sia inferiore a 4 m/s, a condizione che il progettista, mediante specifica relazione asseverata corredata dalle certificazioni rilasciate da organismi accreditati sui materiali e/o sui sistemi tecnologici utilizzati, attesti motivatamente che sono in grado da assicurare, nel tempo, adeguati livelli prestazionali in termini di stabilità, di resistenza allo scalzamento e agli effetti negativi di tipo idrostatico e idrodinamico indotti dalla corrente e di non subire fenomeni di collasso anche parziale per effetto di sormonto (art. 21, comma 2-ter, NA PAI);
- ab) qualora si intervenga mediante opere di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di adeguamento di attraversamenti, canali tombati e canali di guardia esistenti per i quali non sia stata ancora effettuata la verifica di sicurezza di cui alle pertinenti Direttive per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza, il progetto delle relative opere è corredata da una relazione asseverata avente i contenuti tecnici di cui alle citate Direttive (art. 22, comma 2-bis) NA PAI);
- ac) in relazione alla progettazione di singoli interventi, non è richiesto alcuno studio di compatibilità idraulica qualora l'intervento interessi elementi idrici non significativi del reticolo idrografico né ricada in area di pericolosità derivante da esondazione di altri elementi del reticolo idrografico, a condizione che i progetti siano corredata da una relazione asseverata redatta dai tecnici di cui al comma 3, lett. a), dell'articolo. 24, da inviare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter, a fini ricognitivi, all'Autorità di Bacino (art. 23, comma 7-bis), NA PAI);
- ad) le opere di manutenzione straordinaria [diverse da quelle di cui al punto successivo], a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi alla superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975), alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne di prevalente utilizzo (art. 27, comma 2, lett d), NA PAI);
- ae) gli interventi di manutenzione straordinaria che determinano frazionamenti o accorpamenti delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione n. 26 del 29/12/2023
del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi alla superficie abitabile, alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne di prevalente utilizzo (art. 27, comma 2, lett d1), NA PAI);

- af) gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie abitabile delle singole unità immobiliari a destinazione residenziale, anche con modifiche ai prospetti, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti, anche prevedendo nel caso dei piani terra la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale quali la sopraelevazione del piano di calpestio, le necessarie opere per rendere gli edifici impermeabili all'acqua e adattabili alle situazioni di piena. Sono esclusi i piani interrati e i piani seminterrati, questi ultimi considerati con riferimento all'effettivo fenomeno di allagamento, e sono altresì esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione (art. 27, comma 2, lett d2), NA PAI);
- ag) gli ampliamenti delle singole unità immobiliari a destinazione residenziale ai sensi dell'art. 11 della LR 11 ottobre 1985, n. 23 e s.m.i e della direttiva di cui all'articolo 43 della LR n. 11 del 2017, con un limite massimo del 30 per cento del volume urbanistico esistente, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, venga dimostrato per il singolo caso, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti effettivamente insediabili negli edifici. Sono esclusi i piani terra, interrati e seminterrati (art. 27, comma 2, lett d3), NA PAI);
- ah) i mutamenti di destinazione d'uso secondo la disciplina di cui all'art. 11 della LR n. 23/1985 e della direttiva di cui all'articolo 43 della LR n. 11/2017, compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici, a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, venga dimostrata per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi al non aumento della superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975), alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne. Limitatamente alle unità immobiliari site al piano terra e ai piani interrati e/o seminterrati, aventi destinazioni d'uso diverse da quella residenziale è sempre escluso il mutamento di destinazione d'uso in residenziale, o turistico-ricettiva; per le unità immobiliari site al piano terra il suddetto mutamento è consentito nel rispetto dei presupposti sopra indicati, a condizione che non sia incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a determinare il rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29.09.1998 (art. 27, comma 2, lett h), NA PAI);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione n. 26 del 29/12/2023
del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- ai) la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri che si tratta di interventi a servizio di singoli edifici, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione e che le opere non modificano significativamente il regolare deflusso della corrente (art. 27, comma 2, lett i), NA PAI);
- aj) le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a verde, pergole e coperture, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri che le opere non modificano significativamente il regolare deflusso della corrente (art. 27, comma 2, lett I), NA PAI);
- ak) gli interventi di ampliamento della piattaforma viaria di attraversamenti esistenti, a seguito di realizzazione di opere quali allargamento delle corsie e della banchina, realizzazione di marciapiedi e di corsie ciclabili anche in aggetto, con la prescrizione che non vi sia riduzione della sezione idraulica, che sia verificato il fatto che le nuove opere non determinino sul ponte possibili effetti negativi di tipo idrostatico e dinamico indotti dalla corrente e che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di interventi di sostituzione totale e/o adeguamenti straordinari dell'attraversamento esistente; tali interventi sono ammissibili nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative circolari applicative, a condizione che sia redatta una relazione asseverata avente i contenuti tecnici di cui alla "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna né delle altre opere interferenti" (art. 27, comma 3, lett. e-bis), NA PAI);
- al) condotte e cavidotti, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che gli scavi siano effettuati a profondità limitata ed a sezione ristretta, comunque compatibilmente con le situazioni locali di pericolosità idraulica e, preferibilmente, mediante uso di tecniche a basso impatto ambientale; che eventuali manufatti connessi alla gestione e al funzionamento delle condotte e dei cavidotti emergano dal piano di campagna per un'altezza massima di un metro e siano di ingombro planimetrico strettamente limitato alla loro funzione; che i componenti tecnologici, quali armadi stradali prefabbricati, siano saldamente ancorati al suolo o agli edifici, in modo da evitare scalzamento e trascinarsi, abbiano ridotto ingombro planimetrico e altezza massima strettamente limitata alla loro funzione tecnologica e, comunque, siano tali da non ostacolare, in maniera significativa il deflusso delle acque; che, nelle situazioni di parallelismo, le condotte e i cavidotti non ricadano in alveo, né in area golenale; che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione n. 26 del 29/12/2023
del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico (art. 27, comma 3, lett g), NA PAI);

- am) nel caso di condotte e cavidotti interrati lungo tracciati stradali esistenti, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, venga dimostrato che gli scavi siano effettuati a profondità limitata ed a sezione ristretta, comunque compatibilmente con le situazioni locali di pericolosità idraulica e, preferibilmente, mediante uso di tecniche a basso impatto ambientale; che eventuali manufatti connessi alla gestione e al funzionamento delle condotte e dei cavidotti emergano dal piano di campagna per una altezza massima di un metro e siano di ingombro planimetrico strettamente limitato alla loro funzione; che i componenti tecnologici, quali armadi stradali prefabbricati, siano saldamente ancorati al suolo o agli edifici in modo da evitare scalzamento e trascinarsi, abbiano ridotto ingombro planimetrico e altezza massima strettamente limitata alla loro funzione tecnologica e comunque siano tali da non ostacolare in maniera significativa il deflusso delle acque; che, nelle situazioni di parallelismo, le condotte e i cavidotti non ricadano in alveo né in area golenale; che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico (art. 27, comma 3, lett. h), NA PAI);
- an) nel caso di condotte e cavidotti, interventi di allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi che utilizzino infrastrutture esistenti di attraversamento per le quali non è garantito il franco idraulico, a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che non vi è riduzione della sezione idraulica, che sia verificato il fatto che il posizionamento del cavidotto non determini sul ponte possibili effetti negativi di tipo idrostatico e dinamico indotti dalla corrente e che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di interventi di sostituzione totale e/o adeguamenti straordinari dell'attraversamento esistente (art. 27, comma 3, lett h), NA PAI);
- ao) opere di immissione in un elemento idrico del reticolo idrografico di nuove reti quali quelle di drenaggio, a condizione che, con apposita relazione asseverata, venga dimostrato che non vi è riduzione della sezione idraulica del corpo idrico recettore, che in corrispondenza del manufatto di scarico non si determini erosione delle sponde, del fondo o di eventuali argini, ovvero non comporti alterazioni alle arginature o ai sistemi di protezione presenti, che siano stati adottati tutti gli accorgimenti per impedire, soprattutto in presenza di arginature, la risalita di volumi idrici verso il lato campagna in caso di eventi di piena nel corso d'acqua recettore, e che nel caso di reti di drenaggio non si determinino significativi trasferimenti di portate da bacini esterni contigui (art. 27, comma 3, lett h), NA PAI);
- ap) le linee aeree per il trasporto dell'energia che determinano l'attraversamento di un corso d'acqua, a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che i sostegni sono posizionati il più distante possibile dall'alveo e dalle golene, che il sistema sostegno-fondazione risulti adeguatamente dimensionato e verificato anche rispetto a tutte le possibili azioni di tipo idrostatico e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

dinamico indotte dalla corrente e che le linee aeree garantiscano un adeguato franco sulla piena 200 anni con valore minimo pari a 1,5 metri (art. 27, comma 4, lett g), NA PAI).

Il progetto per la realizzazione degli interventi riconducibili alle fattispecie sopra elencate, ad eccezione dell'intervento di cui alla lett. ac) è corredato da una Dichiarazione asseverativa, firmata da un ingegnere esperto nel settore idraulico o esperto in geotecnica e da un geologo, iscritti ai rispettivi albi professionali, con la quale i professionisti incaricati consapevoli delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000) e preso atto di aver assunto la qualifica di esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, attestano di aver dimostrato, con relazione asseverata conservata presso il proprio archivio per un periodo minimo di 10 anni e consegnata al committente, la riconducibilità delle opere o degli interventi ad una delle fattispecie per le quali le N.A. del PAI prescrivono la redazione di una relazione asseverata.

Il progetto per la realizzazione degli interventi riconducibili alla fattispecie di cui alla precedente lett. ac), è corredato dalla Relazione asseverata, non soggetta ad approvazione, firmata, ciascuno per quanto di competenza, da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, iscritti ai rispettivi albi professionali, con la quale i professionisti incaricati consapevoli delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000) e preso atto di aver assunto la qualifica di esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, attestano di aver dimostrato la riconducibilità delle opere o degli interventi alla fattispecie di cui alla precedente lett. ac).

La relazione asseverata redatta secondo i canoni di diligenza, perizia e prudenza nello svolgimento dell'attività professionale, riporta gli esiti delle verifiche effettuate e deve possedere i requisiti di:

- AFFIDABILITÀ
 - o applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
 - o coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali e di sicurezza;
- COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA
 - o documentazione mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto esaminato;
 - o esaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze;
 - o esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- LEGGIBILITÀ, COERENZA E RIPERCORRIBILITÀ
 - o leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - o comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e la ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 - o coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
 - o rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni;
- CONFORMITÀ



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

☉ al PAI/PGRA

- CORRISPONDENZA

○ sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità.

La Relazione Asseverata non è oggetto di istruttoria e approvazione da parte dell'Autorità di Bacino o del Comune competenti e ricade nell'esclusiva responsabilità del proponente/committente verificare che la stessa possieda tutti i requisiti richiesti. Qualora emerga, anche nel corso di procedimenti connessi, la presentazione di asseverazioni non veritiere, deve esserne data comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, all'Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo dell'intervento ed alla Autorità giudiziaria competente.

La Relazione Asseverata di accompagnamento relativa ai piani particolareggiati dei centri di antica e prima formazione ed ai piani attuativi di cui all'art. 8, comma 2-ter, lett. a) e b), trasmessa dal Comune all'Autorità competente per la VAS, assolve ogni adempimento in tema PAI all'interno della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS e non è richiesta alcuna ulteriore valutazione da parte dell'Autorità di Bacino.

Con provvedimento del Segretario Generale verrà approvata apposita modulistica costituente la Dichiarazione asseverativa.

3 COMPETENZA

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 33/2014, è attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali.

Qualora tali interventi interessino l'ambito territoriale di diversi comuni, ovvero per le tipologie di intervento inerenti opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, opere in alveo e attraversamenti di corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).

Inoltre, ai sensi dell'art. 54 delle NA del PAI, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni amministrative di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle presenti Norme di Attuazione, sono attribuite dall'articolo 1 della L.R. n. 33/2014 anche le funzioni amministrative relative all'espressione dei correlati pareri nell'ambito delle procedure autorizzative dell'opera o intervento, quali VIA, VInCA, PAUR, AIA ed AU.

Laddove le suddette funzioni siano attribuite ai Comuni, non è richiesta alcuna valutazione da parte dell'Autorità di Bacino.

In caso di coinvolgimento dell'Autorità di Bacino nell'endoprocedimento finalizzato all'acquisizione di un parere o all'approvazione di uno studio di Compatibilità di competenza comunale ai sensi della LR n. 33/2014, in nessun caso sulla stessa può considerarsi formato



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione n. 26 del 29/12/2023
del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

il silenzio assenso, neanche nel caso in cui l'Autorità di Bacino non evidenzi la propria incompetenza.

4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AVVIO DELL'ENDOPROCEDIMENTO DI COMPETENZA DI ADIS

L'espressione del parere di coerenza al PAI/PGRA e l'approvazione dello studio di compatibilità, di regola, non costituiscono oggetto di un procedimento autonomo, ma confluiscono nel procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione di un'opera o di un intervento e sono, pertanto, conseguenti all'avvio del procedimento da parte dell'Amministrazione cui compete l'indizione della conferenza di servizi e l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Le verifiche e le attività istruttorie relative all'endoprocedimento di competenza dell'Autorità di Bacino sono subordinate alla trasmissione della richiesta del proponente, completa delle informazioni indicate nella modulistica e della documentazione a corredo della stessa, da parte dell'Amministrazione procedente cui compete l'indizione della conferenza di servizi e l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Nella documentazione necessaria per l'espressione delle determinazioni di competenza dell'Autorità di Bacino (espressione del parere o approvazione dello studio di compatibilità) deve essere specificato quali opere o interventi sono soggetti al parere o all'approvazione di competenza dell'Autorità di Bacino, distinguendoli da quelli soggetti a parere o approvazione comunale e da quelli assentiti con relazione asseverata.

La modulistica per l'avvio dell'endoprocedimento di competenza ADIS verrà adottata e costantemente aggiornata con provvedimento del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino e dovrà prevedere l'indicazione di informazioni di carattere tecnico - amministrativo relative all'intervento proposto e delle altre autorizzazioni/approvazioni/provvedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, del procedimento di approvazione dell'intervento, nonché le informazioni tecniche sull'intervento in relazione al PAI.

La modulistica, corredata degli elaborati e contenuti minimi ivi indicati dovrà, altresì, specificare se l'intervento proposto è soggetto al rilascio di un parere di coerenza al PAI/PGRA, alla approvazione dello studio di compatibilità idraulica (art. 24 ed allegato E delle NA del PAI), dello studio di compatibilità geologica e geotecnica (art. 25 ed allegato F delle NA del PAI) o di entrambi.

La modulistica dovrà essere sottoscritta dal Dirigente/Responsabile del Servizio o dal privato interessato, rispettivamente, in caso di opera o intervento di iniziativa pubblica o di iniziativa privata.

Sono improcedibili le istanze presentate all'Autorità di Bacino direttamente dal soggetto proponente e, comunque, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L. n. 241/1990, in nessun caso può formarsi il silenzio assenso sulle istanze di approvazione degli Studi di Compatibilità che non siano presentate nell'ambito di procedimenti complessi il cui esame avvenga mediante conferenza di servizi ai sensi del capo IV della medesima legge.

4.1 PROCEDIMENTI CHE NON COMPORTANO L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE

Nei casi in cui il procedimento complesso nel quale l'Autorità di Bacino viene coinvolta non abbia finalità dirette ad autorizzare immediatamente la realizzazione dell'opera o dell'intervento, quanto, piuttosto, ad effettuare una valutazione preliminare del progetto, lo Studio di Compatibilità, oltre a non essere richiesto, risulta spesso prematuro o



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

eccessivamente anticipato rispetto alla fase di effettiva definizione del progetto e, conseguentemente, la redazione e l'istruttoria dell'eventuale Studio di Compatibilità potrebbe risultare inutile, in quanto lo Studio stesso potrebbe non essere coerente con i successivi livelli di progettazione o con la scelta di differente alternativa progettuale.

Si ritiene, pertanto, di dover enucleare, a titolo meramente esemplificativo, alcuni procedimenti autorizzatori che non costituiscono titolo abilitativo all'esecuzione dell'intervento, disciplinati dalla normativa in materia ambientale ed energetica:

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	NORME DI RIFERIMENTO	CONTENUTO PROVVEDIMENTO FINALE
avvio consultazione art. 21 DLgs 152/2006	art 21 DLgs 152/2006	autorità competente esprime parere sui contenuti dello SIA
verifica assoggettabilità a VIA	art. 19 D.Lgs. N. 152/2006	assoggettabilità a VIA
VIA nazionale	D. Lgs. 152/2006	impatti ambientali del progetto -
VIA postuma	art. 29, c. 3, D.Lgs. 152/2006	impatti ambientali del progetto -
verifica assoggettabilità a VAS	art. 12 D.Lgs. N. 152/2006	assoggettabilità a VAS
VAS	artt. 13-16 D.Lgs. N. 152/2007	parere motivato
PUA (ordinario)	art. 27 D.Lgs. N. 152/2006	include la VIA
PAUR (ordinario)	LR n. 2/2021 Delib. G.R. n. 11/75 del 24.3.2021 art. 27-bis D.Lgs. N. 152/2007	include la VIA
AIA (ordinario)	art. 20-bis e ss. D.Lgs. N. 152/2006 DGR 43/15 del 11/10/2006	autorizzazione all'esercizio

Nei citati casi, come in ogni altro procedimento che non consente l'immediata realizzazione dell'intervento o dell'opera, riservata, come detto sopra, ad una successiva fase autorizzatoria, il compito dell'Autorità di Bacino viene esercitato attraverso l'espressione del parere di coerenza dell'intervento e dell'opera con le previsioni del PAI/PGRA. Qualora ne ricorrano le condizioni l'Autorità di Bacino invita il proponente ad apportare le modifiche/integrazioni progettuali necessarie per l'acquisizione del parere.

La presentazione dello Studio di Compatibilità finalizzata alla relativa approvazione da parte dell'Autorità di Bacino, laddove necessaria, è rimandata alla successiva procedura di approvazione del progetto di cui al punto 4.2 delle presenti Linee Guida.

Per ottenere il suddetto parere, dovrà essere presentata la modulistica corredata dalla seguente documentazione obbligatoria in formato .pdf/A:

1. Elaborati testuali

- Relazione illustrativa dell'intervento e dei vincoli ai fini PAI.

L'elaborato dovrà contenere la descrizione puntuale dell'intervento corredata dall'analisi di dettaglio delle interferenze delle opere/interventi con la pericolosità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione n. 26 del 29/12/2023
del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

vigente (idraulica e da frana) ed il reticolo idrografico regionale ai fini PAI1. Per tutte le opere interferenti, dovrà essere prodotta la tabella seguente che dovrà trovare corrispondenza biunivoca nella rappresentazione cartografica:

id interferenza (corrispondenza con planimetria su IGM corredata dallo shape del reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI)	Tipo di interferenza (es elemento idrico o area PAI)	Tipologia intervento (es cavidotto, adeguamento viario, attraversamento fluviale etc)	Modalità di realizzazione (es sub-alveo, tra piano campagna e estradosso condotta, ponte, etc)	Ammissibilità (rif. NA. PAI)	SCI/SCG G (Si/No)	Relaz.Assev. (Si/No)	Ex 30 ter NA del PAI Studio idraulico (Si/No)
1							
2							

2. Elaborati grafici rilevanti ai fini PAI alla scala dell'intervento

a) Su base DBGT (ultimo aggiornamento) e/o Ortofoto

- *Inquadramento dell'intervento (estesa ad un intorno sufficiente per localizzare l'intervento geograficamente)*
- *Planimetria dell'intervento nel PAI vigente;*
- *Planimetria dell'intervento nello Studio di Assetto Idrogeologico oggetto di presa d'atto o adozione di Consiglio comunale.*

Inquadramento che tiene conto di eventuali studi del Comune, non ancora approvati in ADIS, per i quali esiste una delibera di Consiglio Comunale che istituisce le misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25, 31, 32, 33 e 34 delle NA del PAI;

b) Su base IGM serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965

- *Planimetria dell'intervento sul reticolo idrografico regionale ai fini PAI in formato shp e relative fasce di prima salvaguardia ai sensi del art. 30ter delle NA del PAI;*

c) Sezioni e prospetti dell'opera/e alla scala adeguata (se necessari)

L'intervento, nella sua interezza (opere lineari, puntuali e areali), dovrà essere restituito in formato vettoriale *shp*, georeferenziato nel sistema di riferimento RDN2008_UTM32N EPSG:7791 (in conformità al DPCM del 10/11/2011 che andrà aggiornato con l'indicazione al sistema di riferimento da utilizzare obbligatoriamente) e dovrà essere corredato delle informazioni della tabella di cui al punto 1.

4.2 PROCEDIMENTI CHE COMPORTANO L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE

¹ Reticolo idrografico ufficiale, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 3 del 30/07/2015 integrato con ulteriori elementi idrici eventualmente rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965 e con gli eventuali ulteriori aggiornamenti approvati dall'Autorità di Bacino.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Come anticipato nel paragrafo precedente, ordinariamente, lo studio di compatibilità non costituisce oggetto di un procedimento autonomo, ma contenuto fondamentale ed indefettibile del progetto per la realizzazione di un'opera o di un intervento in aree perimetrare dal PAI.

In tali casi, pertanto, come verrà di seguito meglio esplicitato, lo Studio dovrà essere trasmesso all'Autorità di Bacino dall'Amministrazione procedente cui compete l'indizione della conferenza di servizi e l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

In tali casi, l'approvazione dello Studio di Compatibilità costituisce endoprocedimento di un procedimento complesso, finalizzato ad assentire la realizzazione di un'opera o di un intervento.

Il grado di dettaglio dello studio di compatibilità, ferma restando la necessaria presenza dei contenuti e degli elaborati obbligatori, dovrà essere commisurato alla natura, alla tipologia e all'entità del singolo intervento, alla specificità del sito e alle interazioni con questo, alle condizioni del contesto in cui si inserisce e ai fattori ed alle cause che hanno prodotto lo stato critico di che trattasi (pericolo o rischio), e secondo i contenuti e le metodologie indicate negli allegati E ed F della NA del PAI e specificati nella modulistica.

Vengono di seguito individuati i principali procedimenti complessi, tesi alla realizzazione di opere o interventi, nel cui ambito potrà o dovrà essere presentato lo Studio di Compatibilità idraulica e/o geologica e geotecnica ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino.

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	NORME DI RIFERIMENTO	CONTENUTO PROVVEDIMENTO FINALE
VIA regionale (vedi PAUR)	LR n. 2/2021 Delib. G.R. n. 11/75 del 24.3.2021	è compreso nel PAUR e può autorizzare la realizzazione laddove includa l'AIA ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006
VIA postuma	art. 29, c. 3, D.Lgs. n. 152/2006	impatti ambientali del progetto – può comportare la demolizione dell'opera
PUA (con AIA art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006)	art. 27 D.Lgs. n. 152/2006	include la VIA autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
PAUR (con AIA art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006)	LR n. 2/2021 Delib.G.R. n. 11/75 del 24/3/2022 art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006	include la VIA autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) - impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)	art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 Delib. G.R. n. 3/25 del 23.1.2018	autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) - per la realizzazione di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati	art. 5-bis L. n. 123/2017	autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
AIA (ordinario)	art. 20-bis e ss. D.Lgs. n. 152/2006 DGR 43/15 del 11/10/2006	autorizzazione all'esercizio
AIA (ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006)	art. 20-bis e ss. D.Lgs. n. 152/2006 DGR n. 43/15 del 11/10/2007	autorizzazione alla realizzazione ed esercizio



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici	art. 1-sexies DL n. 239/2003	può includere VIA statale autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
Autorizzazione opere concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt ed eventuali opere di mitigazione connesse v. art. 33, comma 3, lett. a) NA PAI	art 5 LR 43/1989 e art. 21 L.R. n. 19/2006	autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
Bonifica siti contaminati	art. 242 D.Lgs. n. 152/2006	autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di: caratterizzazione MISE MISO-MISP progetto di bonifica Piano Monitoraggio e Controllo
Interventi di edilizia privata in area PAI nei casi residuali rimasti nella competenza di ADIS (se ammissibili in base alle NA PAI)	LR n. 24/2016 artt. 29 e ss.	provvedimento unico del SUAPE comprendente il titolo edilizio e/o autorizzazione all'esercizio di attività produttive
Opere pubbliche o di interesse pubblico inclusi gli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio a termini della pianificazione dell'assetto idrogeologico, interventi di messa in sicurezza di corsi d'acqua e Interventi sul patrimonio edilizio pubblico in area PAI (nei casi residuali rimasti nella competenza di ADIS ai sensi della L.r. n. 33/2014)	art. 38, D.Lgs. n. 36/2023	approvazione del progetto che perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici (art. 38, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023)

5 PROCEDIMENTO

Di seguito, si esplicitano le fasi procedurali a regime e i termini di svolgimento delle stesse, ai fini di una tempestiva adozione del parere di coerenza al PAI/PGRA o del provvedimento di approvazione dello Studio di Compatibilità Idraulica e/o Geologica e Geotecnica e di una maggior garanzia e certezza dell'iter procedimentale di competenza dell'Autorità di Bacino, anche al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi, tenuto conto prevalentemente dell'esigenza di evitare che possa formarsi, in sede di conferenza di servizi, il silenzio assenso.

1. Le fasi di svolgimento del procedimento finalizzato all'adozione del parere di coerenza ai fini PAI possono essere così sintetizzate:
 - a. istruttoria della documentazione di cui al paragrafo 4.1 comprensiva della verifica della completezza, delle condizioni di ammissibilità dell'intervento ai fini PAI e delle integrazioni documentali (eventuali);
 - b. adozione del parere di coerenza dell'intervento ai fini PAI da parte del Direttore del Servizio difesa del suolo e trasmissione all'Autorità procedente.
2. Le fasi di svolgimento del procedimento di approvazione degli Studi di Compatibilità possono essere così sintetizzate:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione n. 26 del 29/12/2023
del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- a. istruttoria dello Studio di Compatibilità, comprensiva della verifica della completezza, delle condizioni di ammissibilità dell'intervento ai fini PAI e della richiesta di integrazioni documentali (eventuali) di competenza del Servizio difesa del suolo;
- b. trasmissione proposta istruita di approvazione al Segretario Generale;
- c. approvazione Studio di Compatibilità e trasmissione all'Amministrazione precedente.

Le istanze sono istruite in modo da garantire il rispetto dei termini stabiliti dall'Amministrazione precedente con l'indizione della conferenza di servizi.

5.1 ISTRUTTORIA: COMPLETEZZA, AMMISSIBILITA' E INTEGRAZIONI DOCUMENTALI (eventuali)

In fase di avvio dell'endoprocedimento compito dell'Autorità di Bacino è quello di verificare la provenienza, la presenza e la completezza della documentazione occorrente per l'effettuazione del successivo iter istruttorio.

Con provvedimento del Segretario Generale di adozione della modulistica ufficiale, verranno individuati i documenti costituenti lo Studio di Compatibilità. Tutta la documentazione dovrà, comunque, essere firmata dai tecnici incaricati esclusivamente in digitale ed i files shape potranno essere firmati dopo averli archiviati in apposite cartelle compresse, a condizione che siano corredati dai codici univoci di riconoscibilità (impronte crittografiche basate su funzioni di hash) del documento trasmesso. In tal caso, l'impronta crittografica potrà essere riferita all'intera cartella compressa.

L'Autorità di Bacino verifica la completezza della documentazione trasmessa, qualora non vi abbia provveduto l'Autorità precedente ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. n. 241/1990, e l'ammissibilità dell'opera/intervento ai fini PAI entro le tempistiche fissate nell'indizione della conferenza di servizi e, in caso di mancanza dei documenti prescritti, richiederà le necessarie integrazioni documentali o modifiche progettuali all'Autorità precedente affinché proceda a richiederle al proponente. Nella medesima nota, indirizzata all'Amministrazione precedente, si procederà altresì alla comunicazione del nominativo del Responsabile del procedimento. Qualora la richiesta non venga ottemperata entro i termini assegnati ovvero abbia riscontro solo parziale o incompleto, il Servizio Difesa del Suolo procederà con propria nota alla proposta di rigetto dell'istanza relativa all'endoprocedimento di competenza dell'Autorità di Bacino, dandone comunicazione al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino per l'adozione della determinazione conseguente.

La verifica di inammissibilità ai fini PAI, determinerà l'indicazione, ove possibile, delle modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'ammissibilità ovvero la dichiarazione di inammissibilità dell'opera/intervento ai sensi delle Norme PAI, dandone comunicazione all'Autorità precedente affinché valuti il rigetto dell'istanza.

Laddove siano state richieste modifiche ai sensi del capoverso che precede, l'Amministrazione che ha indetto la Conferenza di Servizi indicherà il termine per provvedere e la sospensione dei termini del procedimento sino alla trasmissione della documentazione integrativa. Decorsi inutilmente i termini così assegnati, l'Autorità di Bacino adotta la determinazione di rigetto.

Nella fase di verifica delle condizioni di ammissibilità ai fini PAI, compito dell'Autorità di Bacino è appurare, sulla base della documentazione prevista e presentata, che gli interventi proposti nelle aree di pericolosità idraulica e da frana siano riconducibili ad una delle fattispecie espressamente elencate negli articoli da 27 a 34 e nelle altre disposizioni delle NA del PAI, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite comprese quelle poste dallo studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica. Tutti gli interventi non espressamente elencati sono inammissibili. Qualora l'opera o l'intervento siano considerati inammissibili nonostante le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione n. 26 del 29/12/2023
del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

eventuali modifiche o integrazioni, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino adotta atto di dissenso e lo trasmette all'Autorità competente all'adozione del provvedimento finale.

Nelle ipotesi in cui le NA PAI subordinano l'ammissibilità dell'intervento ai fini PAI alla valutazione preventiva dell'Amministrazione comunale, quali esemplificativamente le fattispecie di cui agli artt. 27, comma 2, lett e); 27, comma 3 lett. e); 31, comma 3, lett. i); 33, comma 3 lett. a), deve essere allegata la deliberazione con cui il Consiglio/Giunta comunale competente dia atto della valutazione effettuata. L'allegato 2 alla Circolare 1/2019 "Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI)" è abrogato.

Una volta che l'istanza sia stata considerata completa e l'intervento ammissibile ai fini PAI, il Servizio Difesa del Suolo dell'Autorità di Bacino procede alla verifica della compatibilità dell'opera/intervento mediante istruttoria dello studio, in termini di esaustività e completezza della documentazione presentata, e, nel rispetto dei termini stabiliti dall'Amministrazione precedente, trasmette le determinazioni di competenza.

Qualora l'istanza risulti completa ovvero lo diventi a seguito della presentazione delle integrazioni documentali, il Servizio Difesa del Suolo dell'Autorità di Bacino procederà alla predisposizione della relazione istruttoria che dovrà essere firmata dai tecnici istruttori e dal Responsabile del Procedimento nonché dal dirigente competente, che la vista per presa visione.

La relazione istruttoria dovrà contenere, fra l'altro, l'esito della verifica di completezza ed esaustività della documentazione e delle condizioni ammissibilità degli interventi o delle opere ai fini PAI. Gli Uffici non risponderanno della veridicità e oggettività dei dati e delle informazioni di base sui quali fonda lo Studio di Compatibilità e resterà nell'esclusiva responsabilità del professionista incaricato verificare ed attestare l'attendibilità degli stessi.

La relazione istruttoria, unitamente alla proposta di provvedimento di approvazione dello Studio che dovrà essere adottato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, è inviata al Segretario Generale insieme alla documentazione che andrà a costituire allegato dello Studio approvato, in formato .pdf/A e .shp e l'elenco degli allegati al provvedimento di approvazione.

5.2 APPROVAZIONE O RIGETTO DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA'

Il Segretario Generale, ricevuta la proposta istruita, trasmessa con nota istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, procederà con propria determinazione all'approvazione dello Studio di Compatibilità idraulica e/o geologica geotecnica.

L'approvazione dello Studio è circoscritta alle circostanze di fatto ed allo stato dei luoghi ivi rappresentati, come risultanti dallo Studio medesimo.

Il provvedimento di approvazione dello Studio non è immediatamente efficace e lo diventa solo dopo il suo recepimento nel provvedimento conclusivo che autorizza l'opera o l'intervento. A tal fine, dovrà essere inviato tempestivamente all'Autorità procedente per l'adozione del provvedimento finale.

Nei casi in cui la documentazione non sia stata completata nonostante la richiesta di integrazioni o le modifiche progettuali non siano apportate nonostante la segnalazione di inammissibilità o di non compatibilità dell'opera, lo Studio di Compatibilità verrà rigettato con provvedimento del Segretario Generale.

6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE DI SERVIZI

La partecipazione dell'Autorità di Bacino alle Conferenze di Servizi asincrone avviene, a seconda della tipologia di Conferenza, mediante trasmissione di una nota recante le eventuali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione n. 26 del 29/12/2023
del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

richieste di integrazioni documentali o richieste di chiarimenti ed indicando le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (Conferenza di Servizi preliminare ex art. 14, comma 3 e istruttoria ex art. 14 comma 1), ovvero mediante trasmissione del parere preliminare o della determinazione di approvazione dello Studio di Compatibilità da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino (Conferenza di Servizi decisoria).

In tutti i casi, le prescrizioni o le condizioni indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o condizioni sono connesse a un vincolo derivante da disposizioni di legge o da un atto amministrativo generale oppure sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (art. 14-bis, comma 3, L. n. 241/1990).

Nei casi in cui l'Autorità di Bacino sia invitata a partecipare ad una conferenza di servizi preliminare, indetta dall'Amministrazione procedente ai sensi dell'art. 14, comma 3 L. 241/1990, per l'esame di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, prima della presentazione di una istanza o di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, è tenuta ad indicare al richiedente le condizioni per ottenere il parere e le determinazioni di competenza sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.

Le indicazioni esplicitate in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate e integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento.

Qualora la Conferenza di Servizi sia convocata in modalità sincrona ed in forma simultanea, la partecipazione dell'Autorità di Bacino avviene mediante unico rappresentante delegato dal Segretario Generale ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione della Direzione Generale su tutte le decisioni di competenza della conferenza. La delega-dovrà essere prodotta in occasione della partecipazione alla Conferenza medesima.